

l'impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Brescia, emesso in data 18.12.2020, ha pronunciato il seguente:

DECRETO

ex artt. 35 D. L.vo 25/08 (Attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato):

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

., cittadina nigeriana, ha proposto ricorso, ai sensi dell'art. 35 D.L.vo 25/2008, avverso la decisione emessa il 18.12.2020 e notificata il 12.2.2021, con la quale la Commissione territoriale di Brescia ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 D.L.vo 286/98.

Si è costituito il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Brescia, richiamando le argomentazioni contenute nel verbale della riunione, nonché nel decreto conclusivo, ed insistendo come in atti.

È intervenuto il Pubblico Ministero, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano procedimenti pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova e di Imperia.

Dai rilievi dattiloscopici non emergono segnalazioni di polizia.

All'udienza dell'11.11.2021 si è proceduto all'audizione della richiedente. All'esito, il difensore della richiedente ha insistito in ricorso. Il Giudice si è riservato di riferire in camera di consiglio.

La richiedente ha premesso di essere nata e cresciuta a Benin City in Nigeria; di essere di religione cristiana e di etnia *benin*; di aver frequentato gli studi fino alle scuole medie e di aver lavorato come stilista; di avere una famiglia di origine composta dal padre e da un fratello maggiore; di non essere sposata e di non avere figli.

In sede di audizione davanti alla Commissione territoriale ha raccontato – sinteticamente – di essere andata a vivere con lo zio all'età di 17 anni, per occuparsi delle faccende domestiche, in quanto la moglie di quest'ultimo era spesso fuori casa; che lo zio abusava di

lei, e che un giorno per difendersi lo aveva spinto, facendogli battere la testa; di aver avvisato la vicina, tale [redacted], che lo zio stava male e che questa le aveva detto che poteva aiutarla ad allontanarsi dalla città tramite un'altra persona; di essere stata portata in Libia dove era rimasta per 7 mesi, nello specifico fino a febbraio 2017, quando si era imbarcata per l'Italia; arrivata sul territorio italiano aveva chiamato [redacted], con la quale aveva un debito di 25.000 euro, la quale l'aveva convinta ad abbandonare il centro di accoglienza e a raggiungere suo fratello [redacted] Bergamo; quest'ultimo viveva di accattonaggio e aveva cercato di convincerla a prostituirsi per ripagare il debito; di aver poi scoperto di essere incinta, ma di aver perso il feto a causa delle percosse ricevute da [redacted] il quale le aveva anche versato dell'acqua bollente sulle gambe quando era stata dimessa dall'ospedale; uscita nuovamente dall'ospedale per via delle ustioni causate dall'acqua bollente, non aveva più trovato [redacted] a casa e si era fatta ospitare per due giorni da un uomo incontrato per strada; era nuovamente tornata a cercare [redacted], ma aveva scoperto che non viveva più lì, per cui, vagando, aveva incontrato un nigeriano, che aveva chiamato il CAS dove [redacted] vive attualmente e le aveva pagato il biglietto per [redacted]. Durante la seconda audizione ha precisato che la vicina non era [redacted], ma tale [redacted] che, a sua volta, le aveva presentato [redacted] la quale aveva una sorella che stava in Libia e che avrebbe potuto darle un lavoro; che a Bergamo per caso aveva incontrato l'amica [redacted] che l'aveva condotta al CAS; di non essere più un contatto né con [redacted], né con [redacted]. Interrogata su quali difficoltà incontrerebbe in caso di ritorno nel suo paese, la richiedente ha spiegato che teme lo zio.

Sentita nuovamente dal Giudice, [redacted] le ha precisato che [redacted] la sorella di [redacted] (la donna che [redacted] le aveva presentato per andare in Libia), sta minacciando suo padre per ottenere il pagamento delle spese di viaggio e che minaccia di mandarlo in prigione. Ha aggiunto che all'inizio chiedeva i soldi anche a lei, ma che, dopo il litigio con [redacted] irante il quale quest'ultimo le aveva provocato le ustioni alla gamba e le aveva distrutto il telefono, non l'aveva più sentita. Ha poi affermato di avere un fidanzato, [redacted] nigeriano, con permesso di soggiorno per due anni. Il ragazzo prima viveva a Genova, ma ora è andato a lavorare in agricoltura a Taranto.

Ha dichiarato che quando viveva con [redacted], all'inizio, per due settimane si era prostituita e che poi non aveva più voluto farlo. Aveva promesso di pagare in altro modo, ma non ci riusciva e per questo aveva litigato con [redacted]. Ha confermato che prima di partire dalla Nigeria le avevano fatto il ju-ju. Le avevano tagliato capelli e unghie e le avevano detto che sarebbe diventata pazza se non avesse pagato. Ha dichiarato di aver

pagato a circa 600 euro, ma di avere ancora un debito di 25.000 euro. Attualmente è ospitata dalla cooperativa [...] e studia l'italiano. Non ha ancora trovato lavoro, se non in nero.

Status di rifugiata

Il Collegio rileva che il racconto reso da [...] davanti alla Commissione Territoriale e poi davanti al Giudice, sebbene in alcune parti lacunoso, è nel complesso credibile e privo di importanti contraddizioni. La richiedente ha fornito sufficienti dettagli, dando atto di un vissuto personale e fornendo in questa sede maggiori elementi riguardanti l'espatrio dal proprio paese, le vicissitudini occorse in Libia e soprattutto qui in Italia, nonché le minacce subite dalla sua famiglia e il debito ancora da pagare.

Il narrato trova inoltre pieno riscontro nelle fonti internazionali più accreditate, da cui risulta che le donne e le ragazze nigeriane sono soggette a traffico sessuale in tutta Europa, dove sono sottoposte alla prostituzione forzata, mentre il governo della Nigeria non soddisfa pienamente gli standard minimi per l'eliminazione del suddetto traffico, sebbene stia compiendo degli sforzi per contrastarlo¹.

Tra i fattori che maggiormente hanno dato impulso alla tratta di donne nigeriane verso l'Europa figurano le difficoltà economiche e le limitate possibilità di lavoro, a cui si aggiungono una serie di elementi quali l'analfabetismo, la discriminazione e la violenza subite dalle donne nella società nigeriana, il venir meno di sistemi di sostegno, la volontà di aiutare i propri familiari, la corruzione e, in una certa misura, le credenze relative ad aspetti della religione africana tradizionale.

Le donne nigeriane vittime di tratta spesso provengono da ambienti familiari caratterizzati da povertà, violenza domestica e sessuale.² Dall'analisi di 60 verbali di audizioni effettuata in sede di Commissione territoriale di Roma per il riconoscimento della protezione internazionale tra il 2016 e 2017, emerge come nel 61% dei casi la ragione dell'espatrio sia attribuibile al fenomeno della violenza di genere, inclusa la volontà di fuggire dal tentativo di matrimoni forzati. Le prime donne arrivate in Europa come vittime di tratta provengono prevalentemente dall'Edo State ma, nel sud del Paese, gli Stati maggiormente interessati

¹ Tra altri, Czech Centre for Human Rights and Democracy, Nigerian Women Trapped in a Human Trafficking Circle, 06/2/2021, Tereza Ciupková, <https://www.humanrightscentre.org/blog/nigerian-women-trapped-human-trafficking-circle>

² Human Rights Watch, You Pray for death – trafficking of women and girls in Nigeria, agosto 2019, <https://www.ecoi.net/en/file/local/2015409/nigeria0819.pdf>

dal fenomeno sono il Delta State, Abia, Anambra, Akwa Ibom, Cross River, Ebony, Ekiti Enungu, Lagos, Oyo, Osun e Ondo; nella zona centrale sono rilevanti Kaduna e Plateau.³ Tra gli indicatori presenti, si annoverano la giovane età della donna, maltrattata e abusata mentre era ancora minorenni; le indicazioni date già al momento della presentazione di domanda di protezione internazionale; la fragilità socio-economica del contesto familiare di provenienza; lo scarso livello di istruzione; il reclutamento avvenuto con l'inganno; la presenza di un debito elevato; modalità e rotta migratoria; le minacce subite dalla richiedente stessa e dal padre; il tentativo di controllo, una volta giunta in Italia, da parte dell'organizzazione criminale, nella persona di . . . e di suo fratello

Ritiene, in conclusione, il Collegio che, in virtù degli elementi sopra esposti, la ricorrente sia da considerarsi come vittima di sfruttamento e di tratta.

Per tutto quanto sopra esposto, la storia della ricorrente e la sua condizione di fragilità rendono più che **verosimile il pericolo, in caso di rientro in patria, di cadere ancora vittima di tratta** (fenomeno del *re-trafficking*), di abusi o maltrattamenti, tenuto conto della condizione femminile nel paese di provenienza, notoriamente priva della necessaria tutela per la specificità di genere, e dei conseguenti trattamenti degradanti la dignità della sua persona.

A ciò si aggiunge l'inefficienza della tutela fornita dallo Stato del paese di provenienza, e la facile corruzione delle forze dell'ordine in Nigeria. Ciò è confermato dalle fonti raccolte da EASO, dove si afferma che le forze di polizia sono state considerate "oppressive e inefficaci", sottofinanziate, non addestrate, suscettibili di corruzione endemica, aumentando l'onere per i militari di farsi carico delle operazioni di sicurezza interna⁴, e da un specifico report sulla corruzione della polizia nigeriana di HRW, dove si scrive, tra altro, che 80 anni dopo la sua nascita, i membri della forza sono visti più come predatori che come protettori, e la Nigeria Police Force è diventata un simbolo in Nigeria di corruzione sfrenata, cattiva gestione e abusi⁵.

Le fonti sopracitate indicano che, anche se l'esperienza di tratta della richiedente fosse davvero ormai conclusa, la stessa, in caso di ritorno nel Paese di origine, potrebbe essere

³ EASO, Nigeria: la tratta di donne a fini sessuali, ottobre 2015, https://www.ecoi.net/en/file/local/1305206/1226_1457689194_bz0415678itn.pdf. Per una disamina dettagliata del fenomeno, si veda: <http://protezioneinternazionale.giur.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/07/Rapporto-COI-Nigeria-traffico-di-esseri-umani-19-maggio-2020.pdf>.

⁴ EASO, Nigeria Security Situation, June 2021 (si v. fonti citate), p.59 https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Security_situation.pdf

⁵ HRW, Corruption and Human Rights Abuses by the Nigeria Police Force, 17 agosto 2020, <https://www.hrw.org/report/2010/08/17/everyones-game/corruption-and-human-rights-abuses-nigeria-police-force>

esposta a violazioni dei diritti fondamentali, in particolare essere oggetto di ritorsioni in danno proprio o dei familiari e/o di nuove esperienze di tratta (*re-trafficking*).

Resta inoltre dubbio, sulla base delle dichiarazioni fornite dal _____, nonché della relazione sociale e della relazione del centro anti-tratta, che la stessa sia riuscita effettivamente a troncare ogni legame con l'organizzazione criminale sul territorio italiano. Si ritiene utile, pertanto, segnalare il caso in esame alla DDA della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova.

Vanno rammentate le Linee guida dell'UNHCR sulla protezione internazionale, le quali evidenziano come le vittime, o potenziali vittime, della tratta, possono rientrare nella definizione di rifugiato contenuta nell'art. 1(A) della Convenzione del 1951 e potrebbero, pertanto, avere titolo alla protezione internazionale che spetta ai rifugiati.

Il Protocollo addizionale del 2000 alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini (ratificata dall'Italia con la legge n.146 del 16.3.2006), ha introdotto una nuova definizione di *trafficking in persons*; ossia tratta delle persone, delineando tra l'altro i confini rispetto al diverso fenomeno dello *smuggling of migrants*, ossia del c.d traffico di migranti. A norma del Protocollo addizionale, la tratta di persone indica (art. 3) *“il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite la minaccia o l'uso della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi”*.

La Convenzione del Consiglio d'Europa n. 197 sulla lotta alla tratta di esseri umani, approvata a Varsavia il 16.5.2005, nata con lo scopo di *“rafforzare la protezione stabilita dal Protocollo e di sviluppare le disposizioni ivi contenute”*, fornisce una definizione di *“tratta di esseri umani”* analoga a quella del Protocollo ONU. La Direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5.4.2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, definisce la tratta di esseri umani (art. 2) *“il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggi o l'accoglienza di persone, co-preso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il*

rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona su un'altra, a fini di sfruttamento". Lo sfruttamento comprende, come minimo, "lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi". Per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima (art. 2, co. 2).

Quanto all'**appartenenza della richiedente ad un particolare gruppo sociale**, si osserva⁶ che:

- le donne costituiscono un esempio di un sottoinsieme sociale di individui che sono definiti da caratteristiche innate e immutabili e sono spesso trattate in modo diverso rispetto agli uomini. In questo senso esse possono essere considerate un particolare gruppo sociale;

- i fattori che possono distinguere le donne come obiettivi dei trafficanti sono generalmente connessi alla loro vulnerabilità in determinati contesti sociali; pertanto alcuni sottoinsiemi di donne possono anche costituire particolari gruppi sociali. Il fatto di appartenere a un simile gruppo sociale potrebbe essere uno dei fattori che contribuisce al timore dell'individuo di essere oggetto di persecuzione, ad esempio di sfruttamento sessuale, come conseguenza dell'essere, o del timore di diventare, vittima di tratta;

- coloro che sono stati vittima di tratta in passato potrebbero anche essere considerati come un gruppo sociale basato sulla caratteristica immutabile, comune e storica dell'essere stati vittime di tratta. Una società potrebbe inoltre, in base al contesto, considerare le persone che sono state vittime di tratta come un gruppo riconoscibile all'interno di quella società.

La richiedente, pertanto, è sottoposta al rischio specifico, legato all'appartenenza di genere, derivante dall'esteso fenomeno della tratta di esseri umani a fini sessuali nell'area di provenienza, quale atto di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale.

Deve pertanto accogliersi la domanda principale e riconoscersi all'odierna richiedente lo *status* di rifugiata ai sensi dell'art. 1A della Convenzione di Ginevra.

⁶ Citando, quasi letteralmente, UNHCR - Linee guida di protezione internazionale, *L'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta*, consultabile su http://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/linee_guida_protezione_int.pdf

6. Spese di giudizio. Con riferimento alle spese di causa, non è applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima "*dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato*". Infatti, la liquidazione dovrebbe essere qui "*effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso*" (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

- riconosce alla ricorrente (_____), nata in Nigeria il _____ alias _____, nata in Nigeria il _____ n. VESTANET CUI _____ status di rifugiata di cui all'art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 1951 ed all'art. 2 comma 1 lett. e) ed f) d.lgs. 251/2007.
- Non luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

Inviato in controfirma il 21.2.2022.

Il Presidente
Dott. Laura Cresta

Il Giudice est.
Dott. Daniela Di Sarno